

CALENDARIO FORMAZIONE 2023

Apindustria vi segnala il calendario dei corsi di formazione e iniziative previste per il 2023. Potete scoprire cosa vi aspetta consultando il **CALENDARIO CORSI**. Per eventuali informazioni puoi chiamare l'Associazione allo 0376.221823 oppure scrivere a **formazione@api.mn.it**.

2023 duemilaventitre

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE

MANTOVA Via Ilaria Alpi, 4 - Tel. 0376.221823 - Fax
0376.221815
E-mail: info@api.mn.it
CREMONA Via G. Pedone, 20 - Tel. 0372.458640 - Fax
0372.38638
CREMA delegazione - Via A. Fino, 33 - Tel.
0373.85804

Registrato presso il Tribunale di Cremona al n. 149
del Registro Stampa
Direttore responsabile: **Paola Daina**
Stampato da API SERVIZI CREMONA S.r.l.
Cremona - Via G. Pedone, 20
Cremona - Via G. Pedone, 20

SOMMARIO N. 30/2023

SCADENZARIO

SCADENZARIO AL 15 SETTEMBRE 2023pag.1

SINDACALE

CASSAZIONE: LAVORO NOTTURNO DELLA DONNA CON FIGLIO SOTTO I TRE ANNIpag.2

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – INDICE DI RIVALUTAZIONE LUGLIO 2023pag.2

PREVIDENZIALE

INPS: CIGO E CISOA CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA CLIMATICApag.3

INPS: ASSEGNO UNICO – GESTIONE DOMANDE CON ATTESTAZIONE ISEE DIFFORMEpag.3

INPS: INCENTIVO NEET E CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI – CHIARIMENTIpag.3

INPS: AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO A CARICO DEL LAVORATORE – CHIARIMENTIpag.4

INPS: ASSEGNO UNICO – FRUIZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER I NUCLEI VEDOVILIpag.4

INPS: ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE – CHIARIMENTIpag.5

INPS: ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE – VERSAMENTI IN UNICA SOLUZIONEpag.5

INPS: PUBBLICATO IL DOSSIER SUL DECRETO LAVOROpag.6

INPS: DURC CONSULTABILE DIRETTAMENTE DA SMARTPHONEpag.6

MIN.LAVORO: RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO DAL 1° LUGLIO 2023

.....pag.6

FISCALE

AGENZIA DELLE ENTRATE: CODICE TRIBUTO COMPENSAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE DEL

LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIOpag.7

RETYLING ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, CON REVISIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLOpag.7

CRIPTO-ATTIVITÀ, DUE CODICI TRIBUTO PER REGOLARIZZARE CON F24 ELIDEpag.8

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE RIMBORSO SPESE RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI pag.8

AGENZIA DELLE ENTRATE: PROFILI FISCALI DEL LAVORO DA REMOTO E DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI

LAVORATORI FRONTALIERIpag.9

IGIENE - SICUREZZA

MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVOROpag.10

INAIL: OT23 ANNO 2024 – PUBBLICATI NUOVO MODELLO E GUIDA ALLA COMPILAZIONEpag.10

MIN.SALUTE: AGGIORNAMENTO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI COVID-19pag. 10

EXPORT

UNIONCAMERE LOMBARDIA: BANDO EXPORT 2023pag.12

ETICHETTATURA PRODOTTI IMPORTATI IN LIBIA: NUOVA DISCIPLINApag.12

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI: ULTERIORE PROROGA PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

EXPORT E TRANSITOpag.12

BREXIT: l'obbligo di scortare le merci con i relativi certificati sanitari e fitosanitari slitta al 1 gennaio 2024 pag.12

AGEVOLAZIONI

BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+: EMANATI I BANDI 2023pag.13

AUTOTRASPORTO

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AZIENDE DI TRASPORTO MERCI CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.. pag.14

<i>Api Notizie</i>	SCADENZARIO
<i>n.30 del 04.09.2023</i>	<i>pagina 1</i>

SCADENZARIO AL 15 SETTEMBRE 2023

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti del 15 settembre 2023, con il commento dei termini di prossima scadenza:

Registrazioni contabili - ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita - scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche - scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

CASSAZIONE: LAVORO NOTTURNO DELLA DONNA CON FIGLIO SOTTO I TRE ANNI

Con sentenza n. 22566/2023, la Corte di Cassazione ha affermato, modificando il proprio orientamento precedente e confermando quanto stabilito nei due primi gradi di giudizio, che le disposizioni che tutelano la maternità e la paternità nel rapporto di lavoro hanno la funzione di proteggere la salute della donna e le esigenze del bambino: esse si inquadrano anche nell'appagamento dei bisogni affettivi del bambino finalizzati allo sviluppo pieno della sua personalità.

Di conseguenza, quanto affermato dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, significa che il lavoro notturno non può essere mai imposto alla lavoratrice madre di un bambino di età inferiore di tre anni.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – INDICE DI RIVALUTAZIONE LUGLIO 2023

Nel mese di Luglio 2023, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT è pari a 118,7.

Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal 15 Luglio 2023 al 14 Agosto 2023, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2022 dovrà essere rivalutato con il coefficiente 1,01192259.

TABELLA 2023

MESE	PERIODO CESSAZIONE RAPPORTI DI LAVORO		RIVALUT. FISSA	INDICI ISTAT	COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE
GENNAIO	15.01	14.02	0,125	118,3	1,00188452
FEBBRAIO	15.02	14.03	0,25	118,5	1,00440355
MARZO	15.03	14.04	0,375	118	1,00375000
APRILE	15.04	14.05	0,5	118,4	1,00626904
MAGGIO	15.05	14.06	0,625	118,6	1,00878807
GIUGNO	15.06	14.07	0,75	118,6	1,01003807
LUGLIO	15.07	14.08	0,875	118,7	1,01192259

INPS: CIGO E CISOA CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA CLIMATICA

L'INPS, con la [circolare n. 73 del 3 agosto 2023](#), illustra i contenuti delle disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) conseguenti all'emergenza climatica, così come previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 98/2023 e fornisce le relative istruzioni operative e contabili.

Fonte: INPS

INPS: ASSEGNO UNICO – GESTIONE DOMANDE CON ATTESTAZIONE ISEE DIFFORME

L'INPS, con il [messaggio n. 2913 dell'8 agosto 2023](#), in considerazione delle difficoltà che si potrebbero determinare in capo ai cittadini connesse al periodo estivo nel regolarizzare la propria situazione, procederà al pagamento della misura AUU con importo al minimo di legge solo a decorrere dalla mensilità di novembre p.v., garantendo in tal modo agli interessati un lasso di tempo maggiore per procedere alla regolarizzazione dell'ISEE, con le modalità indicate dal messaggio n. 2856/2023.

Resta fermo sia in caso di presentazione di una nuova DSU priva di difformità che nell'ipotesi di presentazione della documentazione giustificativa, che la regolarizzazione dell'ISEE da parte dell'utente può avvenire entro il termine di validità della stessa DSU da cui siano derivate le omissioni e/o difformità (31 dicembre dell'anno di presentazione della DSU).

Fonte: INPS

INPS: INCENTIVO NEET E CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI – CHIARIMENTI

L'INPS, con il [messaggio n. 2923 del 10 agosto 2023](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito al cumulo dell'incentivo "NEET", per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023, con altre misure di esonero o riduzione delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

L'incentivo NEET spetta per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, e per il contratto di apprendistato professionalizzante.

In caso di cumulo con altra agevolazione, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

In particolare, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali nelle ipotesi di cumulo con altre misure di esonero deve essere intesa non in senso oggettivo, ma in senso soggettivo, ossia deve essere delimitata alle sole ipotesi di cumulo con altre misure che comportino un beneficio per il datore di lavoro che intende procedere o che ha proceduto all'assunzione.

Pertanto, la riduzione dell'incentivo al 20% della retribuzione imponibile non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all'applicazione dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge di Bilancio 2023, come integrato dall'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023.

In considerazione della suddetta interpretazione, i soggetti interessati al riconoscimento dell'incentivo, che abbiano già inoltrato all'Istituto apposita richiesta telematica di prenotazione delle risorse, dichiarando di volere fruire dell'incentivo in cumulo con altre riduzioni, con ciò facendo riferimento all'esonero parziale della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, possono procedere all'annullamento della domanda trasmessa.

Al fine di procedere all'annullamento della richiesta inviata, i soggetti interessati devono selezionare il tasto "Rinuncia" presente nel dettaglio della stessa e successivamente presentare una nuova istanza, nella quale deve essere valorizzata l'opzione dell'utilizzo "in via esclusiva" dell'incentivo in

oggetto. Tale selezione darà diritto al riconoscimento, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti legittimanti, dell'incentivo in trattazione in misura pari al 60% della retribuzione imponibile.

Da ultimo, con riferimento all'ordine di elaborazione delle richieste, l'INPS ribadisce, come già previsto al paragrafo 10 della circolare n. 68/2023, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata, che verrà effettuata nel mese di settembre 2023.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1° giugno 2023 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico (ossia il 30 luglio 2023), e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica *on line* (ossia entro il 15 agosto 2023) saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione. Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico (31 luglio 2023) saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS – contrassegnate dallo stato di "Aperta" – e saranno suscettibili di annullamento a opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Fonte: INPS

INPS: AUMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO A CARICO DEL LAVORATORE – CHIARIMENTI

L'INPS, con il [messaggio n. 2924 del 10 agosto 2023](#), fornisce ulteriori chiarimenti applicativi in merito all'aumento, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

L'esonero contributivo si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che *instaurandi*, diversi dal lavoro domestico nella misura:

- di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
- di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in commento relativamente alla tredicesima mensilità – o al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l'esonero in trattazione, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, trova applicazione:

- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.

L'esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, nonché con l'incentivo NEET disciplinato dall'articolo 27 del medesimo decreto-legge n. 48/2023.

L'agevolazione in trattazione, inoltre, risulta cumulabile con l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice madre che sia rientrata in servizio entro il 31

dicembre 2022, previsto dall'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).

Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le suddette misure di esonero, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta, come già chiarito nella circolare n. 102 del 19 settembre 2022, del 50% in forza della previsione di cui all'articolo 1, comma 137, della legge di Bilancio 2022 e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, al ricorrere delle descritte condizioni, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali.

Laddove ricorrano i presupposti per l'operatività di entrambe le misure di esonero sulla quota a carico della lavoratrice, deve essere applicata in via prioritaria la riduzione del 50% della quota complessiva a carico della lavoratrice madre (codice causale "ELAM").

Conseguentemente, l'esonero IVS nella misura prevista dall'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 trova applicazione solo nei limiti della residua contribuzione dalla stessa dovuta e non si potrà fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice.

Analogamente, lo stesso criterio della spettanza dell'esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato di cui all'articolo 47, comma 7, del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81.

Fonte: INPS

INPS: ASSEGNO UNICO – FRUIZIONE DELLA MAGGIORAZIONE PER I NUCLEI VEDOVILI

L'INPS, con la [circolare n. 76 del 10 agosto 2023](#), fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fruizione, a decorrere dal 1° giugno 2023, della maggiorazione della prestazione in caso di genitori entrambi lavoratori nella particolare ipotesi di nuclei vedovili, così come previsto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Fonte: INPS

INPS: ASSEGNO PER CONGEDO MATRIMONIALE – CHIARIMENTI

L'INPS, con il [messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023](#), fornisce chiarimenti sull'**assegno per congedo matrimoniale**, a cui hanno diritto i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell'industria e dell'artigianato.

A favore di questi lavoratori è previsto un **periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi** con il pagamento di un assegno, a carico dell'Istituto, **pari a sette giorni di retribuzione**.

La prestazione viene concessa in occasione del **matrimonio civile o concordatario o unione civile**, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per lo stesso periodo, a eccezione dell'indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell'INAIL.

L'assegno per congedo matrimoniale **non spetta** ai lavoratori esclusi dall'applicazione delle norme che prevedono il versamento del contributo specifico alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).

I **lavoratori stranieri** hanno diritto alla prestazione se risultano acquisite in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato.

Per poter beneficiare della prestazione è necessario che il rapporto di lavoro sia attivo da almeno una settimana e che il lavoratore rivesta la qualifica prevista dalla legge e sia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente ai settori sopra indicati.

La **domanda** deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.

Il messaggio, inoltre, fornisce informazioni sull'anticipazione della somma da parte del datore di lavoro e sul **pagamento diretto della prestazione**.

Fonte: INPS

INPS: ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE – VERSAMENTI IN UNICA SOLUZIONE

L'INPS, con il [messaggio n. 2952 del 14 agosto 2023](#), comunica le nuove modalità di gestione dei versamenti relativi alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (legge 28 giugno 2012, n. 92 – **isopensione**) e all'indennità mensile erogata ai **lavoratori esodati a seguito di contratti di espansione** (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Il messaggio fornisce le indicazioni relative alle modalità di versamento in un'unica soluzione dell'importo dovuto dai datori di lavoro esodanti e illustra la nuova funzionalità disponibile sul "Portale prestazioni atipiche", accessibile dal [Portale Prestazioni esodo](#).

Il messaggio, inoltre, ricorda ai datori di lavoro esodanti di trasmettere ogni mese i flussi UNIEMENS relativi al periodo interessato, secondo le indicazioni fornite.

Fonte: INPS

INPS: PUBBLICATO IL DOSSIER SUL DECRETO LAVORO

È stato pubblicato il dossier "[Decreto Lavoro: cosa cambia](#)". Il dossier illustra tutte le novità, in materia di lavoro e di sostegno alla formazione e all'inclusione, introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Il Decreto Lavoro prevede una profonda revisione delle **politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale**, oltre che una nuova disciplina per la formazione e per l'accesso al mondo del lavoro.

Il dossier fornisce informazioni sulle seguenti misure:

- Assegno di Inclusione;
- Supporto per la Formazione e il lavoro e Reddito di Cittadinanza;
- Maggiorazione dell'Assegno unico e universale;
- Politiche del lavoro per i giovani;
- CIG in deroga per crisi e riorganizzazione;
- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.

Fonte: INPS

INPS: DURC CONSULTABILE DIRETTAMENTE DA SMARTPHONE

L'INPS, con un [comunicato stampa del 23 agosto 2023](#), informa che grazie a una nuova funzionalità sarà possibile consultare direttamente dal telefonino il DURC.

Nell'ambito delle attività di innovazione previste dai progetti dell'Inps per l'attuazione del PNRR, che mirano a rendere disponibili agli utenti informazioni e servizi in un approccio multicanale, è stato rilasciato il servizio "Durc OnLine" (nella sezione "Servizi" dell'App INPS Mobile).

Questo servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio *device* (smartphone o tablet).

La ricerca si può effettuare inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento.

Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate.

Fonte: INPS

MIN.LAVORO: RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER DANNO BIOLOGICO DAL 1° LUGLIO 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il [Decreto n. 105 del 2 agosto 2023](#), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 28 agosto 2023, al n. 2345, concernente la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2023 e adottato sulla base della deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL n. 116 del 15 maggio 2023.

Fonte: Ministero del Lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE: CODICE TRIBUTO COMPENSAZIONE TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE DEL LAVORO NOTTURNO E STRAORDINARIO

L'Agencia delle Entrate, con la [risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023](#), istituisce il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, da parte dei sostituti d'imposta, tramite modello F24, del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere, di cui all'articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48.

Per consentire ai sostituti d'imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, si istituisce il seguente codice tributo: "1702" denominato "Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi - articolo 39-bis del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48"

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del trattamento integrativo speciale, nei formati "00MM" e "AAAA".

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di cui trattasi il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agencia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'utilizzo in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

Fonte: Agencia delle Entrate

RESTYLING ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, CON REVISIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Con l'approdo nella Gazzetta Ufficiale il giorno 8 agosto, serie generale n. 184/2023, della [legge n. 102 del 24 luglio 2023](#) che modifica il codice della proprietà industriale (**Dlgs n. 30/2005**), arrivano, tra l'altro, ritocchi all'imposta di bollo.

La nuova norma introduce diverse novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio, la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi; la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere; la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca; la possibilità per le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ricerca ovvero gli IRCCS di dotarsi, anche in forma associativa nell'ambito della propria autonomia, di un ufficio di trasferimento tecnologico, con la funzione di promuovere la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale; gli effetti e coesistenza nel rapporto tra brevetto europeo e italiano.

La legge, inoltre, detta disposizione in materia di semplificazione e digitalizzazione delle procedure e, per quanto di nostro interesse, con l'**articolo 31**, modifica l'**articolo 1**, comma 1-*quater*, della Tariffa allegata al Dpr n. 642/1972 che disciplina l'imposta di bollo.

In particolare, nella tabella contenuta dall'articolo 1 sono variati, alcuni in aumento e altri in diminuzione, gli importi relativi all'imposta fissa di bollo da assolvere per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.

Gli importi, sinteticamente, sono stati adeguati nei termini qui sotto riportati:

- per le domande di concessione o registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori, l'imposta fissa passa da 42 a 48 euro

- per le domande di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello, con allegati:
 - lettere d'incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa
 - richiesta di copia autentica del verbale di deposito
 - rilascio di copia autentica del verbale di deposito
- il bollo da pagare passa da 20 a 16 euro
- per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati, l'imposta passa da 85 a 80 euro
- per le istanze di annotazione e per tutte quelle differenti dalle precedenti il nuovo importo da pagare ammonta a 16 euro, invece delle 15 precedenti.

La legge n. 102/2023 è entrata in vigore il 23 agosto.

Fonte: Agenzia delle Entrate

CRIPTO-ATTIVITÀ, DUE CODICI TRIBUTO PER REGOLARIZZARE CON F24 ELIDE

Istituiti, con la [risoluzione n. 50/E](#) dell'Agenzia delle Entrate datata 9 agosto 2023, i codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide), delle somme dovute per la regolarizzazione delle cripto-attività detenute:

il codice "**1718**", denominato "Emersione delle cripto-valute", è destinato alle sanzioni per la violazione dell'obbligo di monitoraggio, il codice "**1719**"- "Emersione delle cripto-attività" è relativa all'imposta sostitutiva dovuta sui valori oggetto dell'istanza di regolarizzazione.

I due nuovi identificativi seguono il provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate lo scorso 7 agosto, che ha approvato il modello dell'istanza insieme alle relative istruzioni e uno schema per la redazione della relazione di accompagnamento e per la predisposizione della relativa documentazione probatoria. Il provvedimento ha anche stabilito che il versamento degli importi dovuti debba essere effettuato con modello F24 senza possibilità di compensazione.

Provvedimento e risoluzione dettano le prime regole "pratiche" per usufruire della procedura che consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate residenti in Italia, che detengono cripto-attività al 31 dicembre 2021 in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale previsti e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi nella propria dichiarazione annuale dei redditi, di regolarizzare la propria posizione presentando spontaneamente istanza e versando un importo parametrato al valore delle cripto-attività e/o dei redditi non dichiarati.

I due nuovi codici tributo, arrivati con la risoluzione odierna, sono:

- "**1718**" denominato "**Emersione delle cripto-valute – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale**"
- "**1719**" denominato "**Emersione delle cripto-attività – articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Imposta sostitutiva dovuta sui valori delle cripto-attività oggetto dell'istanza di regolarizzazione**".

Il loro posto è nel modello "F24 Elide", in corrispondenza delle somme della colonna "importi a debito versati", indicando:

1) nella sezione "**contribuente**"

- nei campi "codice fiscale" e "dati anagrafici", il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento del soggetto tenuto al versamento

2) nella sezione "**erario ed altro**"

- nel campo "tipo", la lettera "R";

- nel campo "elementi identificativi", nessun valore;
- nel campo "codice", uno dei codici tributo istituiti con la presente
- risoluzione;
- nel campo "anno di riferimento", l'anno d'imposta per cui si effettua il
- versamento, nel formato "AAAA".
- nei campi "codice ufficio" e "codice atto", nessun valore.

Fonte: Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE: TRATTAMENTO FISCALE RIMBORSO SPESE RICARICA AUTOVEICOLI ELETTRICI

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 421 del 25 agosto 2023](#), ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al rimborso delle spese per l'energia elettrica sostenute dai lavoratori per la ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo. In particolare, se tali rimborsi debbano essere assoggettati a tassazione quale reddito di lavoro dipendente o se gli stessi possano essere ricondotti nella categoria di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

Fonte: Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE: PROFILI FISCALI DEL LAVORO DA REMOTO E DISCIPLINA TRIBUTARIA DEI LAVORATORI FRONTALIERI

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 25/E del 18 agosto 2023](#), fornisce i chiarimenti interpretativi in merito ai profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. *smart working*) e la disciplina tributaria dei lavoratori frontalieri dopo le novità introdotte dalla legge 13 giugno 2023 n. 83.

La circolare, in particolare, fornisce chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni:

- la **prima parte** fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili fiscali del lavoro da remoto (c.d. *smart working*), focalizzando l'attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell'applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. «*regime speciale per lavoratori impatriati*»), nonché dall'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 («*regime speciale per docenti e ricercatori*»);
- La **seconda parte** è dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori "frontalieri", alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).

Fonte: Agenzia Entrate

MIN.LAVORO: VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO – ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il [Decreto Direttoriale n. 92 del 1° agosto 2023](#), ha adottato il quarantaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Fonte: Ministero del Lavoro

INAIL: OT23 ANNO 2024 – PUBBLICATI NUOVO MODELLO E GUIDA ALLA COMPILAZIONE

L'Inail, con la [istruzione operativa del 3 agosto 2023](#), comunica che è in corso di pubblicazione, nel sito istituzionale, il modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2024, in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2023, ai sensi dell'articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nei modelli del precedente biennio con alcune variazioni rese necessarie per:

- intervenute modifiche delle disposizioni legislative;
- migliorare la comprensione del testo;
- aggiornare la documentazione probante ai fini dell'attestazione del corretto adempimento degli interventi da parte delle aziende, utile anche nel contesto della verifica tecnica da parte dell'Istituto.

Allegati:

- [Modello di domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione per l'anno 2024 \(OT23\)](#)
- [Guida alla compilazione domanda per la riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2024](#)

Fonte: Inail

MIN.SALUTE: AGGIORNAMENTO SULLE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI COVID-19

Il Ministero della Salute ha pubblicato la [circolare n. 0025613 dell'11 agosto 2023](#), con l'aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

La circolare è stata pubblicata a seguito della vigenza del Decreto Legge n. 105/2023, che, all'articolo 9 stabilisce l'abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2.

In particolare, **le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell'isolamento.**

Il Ministero raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.

In particolare è consigliato:

- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone;
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi;
- Applicare una corretta igiene delle mani;
- Evitare ambienti affollati;

- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA;
- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse;
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche.

Per le persone venute a contatto con casi di COVID-19, non si applica nessuna misura restrittiva.

La raccomandazione, comunque, è che le stesse pongano attenzione all'eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto.

Fonte: Ministero della Salute

UNIONCAMERE LOMBARDIA: BANDO EXPORT 2023

C'è tempo **fino al 29 settembre 2023** per presentare le domande per il [bando Export 2023](#), finalizzato a far crescere la competitività di micro e piccole imprese lombarde sui mercati esteri. Le azioni mirano ad accompagnare e supportare le imprese nell'approccio a nuovi mercati contribuendo alla crescita e allo sviluppo dell'internazionalizzazione.

L'obiettivo del Bando è affiancare le imprese, alla prima esportazione o che esportano occasionalmente (la cui quota di export è inferiore al 10% del volume d'affari) con un accompagnamento qualificato di un Manager Esperto di processi di Import Export e internazionalizzazione "EXIM Manager", un Temporary Export Manager "TEM" o un Digital Export Manager "DEM".

Per maggiori informazioni scrivere all'indirizzo mail: commercio.estero@cr.camcom.it

Fonte: Unioncamere Lombardia

ETICHETTATURA PRODOTTI IMPORTATI IN LIBIA: NUOVA DISCIPLINA

Con [delibera n. 398 del 2023](#) della Dirigente dell'Ufficio Agroalimentare e Vini è stata regolamentata l'etichettatura dei prodotti importati in Libia.

Tale delibera del Ministero dell'Economia e del Commercio libico disciplina l'importazione delle merci e obbliga tutte le aziende importatrici, di ogni tipo ed attività, a riportare sull'imballaggio esterno e sulle confezioni interne della merce importata una serie di informazioni espressamente richiamate nella delibera.

Si segnala che l'entrata in vigore **sarà a partire dal 1° ottobre 2023**.

Fonte: ICE

AGENZIA DOGANE E MONOPOLI: ULTERIORE PROROGA PER LA REINGEGNERIZZAZIONE DELLE PROCEDURE EXPORT E TRANSITO

Con l'informativa [Prot. 508708 del 21 agosto](#), l'Agenzia Dogane e Monopoli ha comunicato l'ulteriore proroga per l'entrata in vigore delle nuove procedure relative alle dichiarazioni di export e transito.

A partire dal 7 novembre 2023 gli operatori dovranno utilizzare obbligatoriamente i nuovi sistemi; rimane ferma l'adesione facoltativa fino al 6 novembre.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito di [ADM](#)

BREXIT: l'obbligo di scortare le merci con i relativi certificati sanitari e fitosanitari slitta al 1 gennaio 2024

Scarica la versione in inglese con i dettagli.

Per rimanere aggiornato sulle conseguenze della Brexit, sulle novità per gli esportatori italiani che vendono prodotti in UK, segnaliamo la pagina dedicata a Brexit in pillole per gli esportatori italiani A cura dell'HELP DESK di ICE.

BREVETTI+, MARCHI+ E DISEGNI+: EMANATI I BANDI 2023

In dirittura d'arrivo le agevolazioni [Brevetti+](#), [Disegni+](#) e [Marchi+](#) per la concessione di contributi diretti alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale. I bandi per il 2023 sono pronti ed è in corso la loro registrazione presso gli organi di controllo. A renderlo noto un [avviso](#) pubblicato sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Ricordiamo, infatti, che con il **Dm dello scorso 16 giugno** le misure sono state rimesse in pista anche per l'anno in corso. Il ministero premette che i nuovi bandi, pur avendo recepito le modifiche introdotte da nuove disposizioni legislative, sono in continuità con quelli dell'anno precedente.

Destinatario delle misure, le micro, piccole e medie imprese. La dote spendibile per il 2023 è di 32 milioni di euro complessivi così distribuiti: 20 milioni destinati a Brevetti+, 10 milioni a Disegni+ e 2 milioni a Marchi+.

Partenze differenziate per le richieste. Le domande potranno essere presentate, fino al esaurimento dei fondi stanziati, attraverso la procedura informatica messa a disposizione dai rispettivi soggetti gestori dell'agevolazione:

- **Brevetti+** potranno essere inviate dalle ore 12 alle ore 18 del 24 ottobre 2023, attraverso la procedura disponibile sul sito www.invitalia.it
- **Disegni+** potranno essere inviate dalle ore 9,30 del 7 novembre 2023 e fino alle 18 dello stesso giorno secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu23.it
- **Marchi +** potranno essere inviate dalle ore 9,30 alle ore 18 del 21 novembre 2023 con la procedura informatica disponibile sul sito www.marchipiu23.it.

Inoltre, in caso di risorse finanziarie residue, le istanze, per tutte e tre le misure, potranno continuare a essere presentate nei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino a esaurimento delle somme stanziate, dalle ore 10 alle 18 per Brevetti+, e dalle 9,30 alle ore 18 per Disegni+ e Marchi+.

Dell'esaurimento dei fondi sarà data tempestivamente pubblicità, dopo le ore 18 del giorno in cui ciò accadrà, da parte del Mimit, con avviso di chiusura dello sportello da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sul sito del ministero stesso e su quello dei rispettivi enti gestori.

Fonte: Ministero delle Imprese e del Made in Italy

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AZIENDE DI TRASPORTO MERCÌ CONTO TERZI E CONTO PROPRIO

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato le date di apertura della piattaforma sul sito dell'Agencia delle Dogane e Monopoli per poter richiedere **un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta sulle spese del gasolio sostenute nel 2022 da parte delle imprese di autotrasporto sia conto terzi che conto proprio.**

Le date di apertura sono differenziate:

- **Lunedì 11 settembre** per le aziende di **AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO**;
- **Lunedì 18 settembre** per le aziende di **AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.**

Per maggiori informazioni e per ricevere l'informativa completa si chiede di inviare un'email al seguente indirizzo: servizi@api.mn.it.

L'ufficio servizi tecnici legali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, tel. 0376221823 - Dott.ssa Martina Micheletti.